



**CITTA' DI  
CASSANO MAGNAGO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL  
SERVIZIO TAXI  
E  
DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA  
RIMESSA  
CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 119 del 30.11.2001.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
SERVIZIO TAXI  
E  
DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA  
CON CONDUCENTE**

**Art.1 - (Definizione del servizio)**

1. Il servizio taxi così come definito dall'articolo 2, comma 1 della Legge 21/1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.
2. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente come definito dall'art. 3, comma 1, della Legge 21/92 si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
3. Lo stazionamento dei mezzi, adibiti a noleggio con conducente, avviene all'interno delle rimesse.

**Art. 2 - (Disciplina del servizio taxi e autonoleggio da rimessa con conducente)**

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio taxi ed autonoleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Tali servizi sono altresì disciplinati dalle seguenti norme:
  - a) Legge Regionale 20/95;
  - b) Dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - c) Dal D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) Dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - e) Dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
  - f) Dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
  - g) Dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - h) Dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
  - i) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

**Art. 3 - (Determinazione del numero e del tipo di veicoli destinati al servizio)**

1. I veicoli attualmente destinati al servizio taxi ed autonoleggio con conducente, in base ai contingenti assegnati dalla Regione Lombardia e ratificati dalla Provincia di Varese, sono , rispettivamente n. 3 taxi e n. 6 autonoleggio con conducente.
2. Sulla scorta dell'aggiornamento del contingente , da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/95, il numero dei veicoli da adibire al servizio taxi e autonoleggio con conducente è determinato, dal Comune, con atto dirigenziale.

#### **Art. 4 - (Criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente)**

1. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato con i seguenti criteri:
  - a) Obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
  - b) Divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla L. 21/92;
  - c) Divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, sempre salvo quanto disposto dalla L. 21/92. E' rilasciato nulla osta alla sosta nelle apposite aree individuate come rimessa negli scali del sistema aeroportuale lombardo ,ai titolari di licenza comunale N.C.C che intendono avvalersi di quanto previsto dal'art. 6 del D.P.G.R. 66253 del 31.07.1998,
  - d) Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è regolato dalle norme di cui al presente regolamento in quanto compatibili con l'esercizio di tale attività.

#### **Art. 5 - (Rimesse per il servizio di noleggio con conducente)**

1. Le rimesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 8, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono luoghi ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all'articolo 7 lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, lo stazionamento delle singole autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.
3. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.
4. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvata con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
5. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

#### **Art. 6 –( Modalità per lo svolgimento del servizio taxi)**

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della Legge 21/92.
2. E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato articolo 7 della l. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente.
5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
6. Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia appositi contrassegni recanti il nome e lo stemma del Comune, il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico e l'indicazione del turno di servizio. I contrassegni dovranno essere esposti in modo ben visibile sul parabrezza anteriore e posteriore del veicolo.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purchè iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 9 della legge regionale 20/95.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

### **Art. 7 - (Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea)**

1. Nei casi di necessità accertati e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza taxi.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

### **Art. 8 - (Modalità per il rilascio delle licenze)**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate con concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.
2. Il concorso deve essere indetto, con determinazione del Responsabile del Servizio, entro 90 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze. In caso di aumento del contingente numerico delle stesse, entro un anno dalla data di assegnazione al Comune.
3. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nel sito internet e all'Albo Pretorio del Comune.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.
5. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all'art. 9 della legge regionale n. 20/95 rilasciato dalla competente camera di commercio.
6. I cittadini iscritti ad uno dei ruoli provinciali previsti dall'art. 9 della L.R. 20/95 e i cittadini appartenenti ad uno dei paesi membri della Comunità Europea, in possesso di certificato equivalente, sono ammessi al concorso ed in caso di aggiudicazione della licenza, entro i 180 giorni successivi, dovranno fornire l'iscrizione al ruolo conducenti provinciale di Varese. Per i cittadini dell'Unione Europea è richiesta attestazione di conoscenza della lingua italiana.

### **Art. 9 - (Contenuti del bando)**

1. Contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del punteggio da assegnare ai titoli oggetto di valutazione
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 9;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

## **Art. 10 - (Presentazione delle domande)**

1. Le domande per l'assegnazione della Licenza di taxi e dell'autorizzazione di autonoleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere espressamente dichiarate:

- ◆ le generalità - luogo e data di nascita - cittadinanza - titolo di studio e residenza
- ◆ il possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti
- ◆ eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 13
- ◆ attestazione di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio
- ◆ di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- ◆ essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- ◆ non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.
- ◆ di non essere incorso in condanne penali che comportino l'interdizione da una professione o da arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- ◆ di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423; 31/05/1965, n. 575; 13/09/1972, n. 646; 12/10/1982, n. 726;
- ◆ di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- ◆ di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

## **Art. 11 - (Validità della graduatoria)**

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

## **Art. 12 - (Validità delle licenze e delle autorizzazioni)**

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre alla presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività contenente autocertificazione del permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il titolare della licenza od autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 9 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 10. Tuttavia nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) ed e) qualora la perdita sia dovuta a cause di forza maggiore è concesso un congruo termine per riottenere il requisito perduto.

### **Art. 13 - (Inizio del servizio)**

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri sei mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

### **Art. 14 - ( assegnazione e rilascio della licenza)**

1. L'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta a seguito del concorso pubblico, provvede all'assegnazione della licenza.

2. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

3. Il rilascio della licenza è subordinato oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 10, al possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è stata rilasciata dal Comune la licenza;

4. Prima del ritiro della licenza, l'interessato dovrà produrre la seguente documentazione:

- ◆ Certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- ◆ Carta di circolazione del mezzo per il quale è stata rilasciata la licenza;
- ◆ Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite.

### **Art. 15 - (Titoli oggetto di valutazione)**

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, il responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) conoscenza dell'ambito territoriale nel quale si dovrà svolgere l'attività di taxi o N.C.C. acquisita con il seguente requisito:
  - residenza nel Comune di Cassano Magnago da almeno 5 anni **PUNTI 5**
  - residenza nel Comune di Cassano Magnago da almeno 10 anni **PUNTI 10;**
- b) disoccupazione
  - per i disoccupati in cerca di prima occupazione fino al 35° anno compiuto di età: **5 punti**
  - per i disoccupati che non svolgono attività lavorativa da almeno 3 anni: **2,5 punti**
- c) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale: **6 punti**
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: **2 punti** a semestre fino ad un massimo di cinque semestri
- e) disponibilità a fornire servizi gratuiti a favore della cittadinanza cassanese come stabilito nel bando di concorso: **10 punti**

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

### **Art. 16 – ( Parità di punteggi)**

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, saranno preferiti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e cioè:

- a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi.
- b) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi.

### **Art. 17 - (Trasferibilità per atto tra vivi)**

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta, al Comune che ha rilasciato il titolo, sottoscritta dal titolare deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti indicati all'articolo 25.
2. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione tramite concorso pubblico o trasferimento.

### **Art. 18 - (Trasferibilità per causa di morte del titolare)**

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.  
Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
  - a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 primo periodo) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione di cui all'articolo 25 e la dichiarazione di accettazione del terzo;
  - b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 secondo periodo), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al comune, che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:
    - in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
    - in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.

- c) limitatamente alla licenza taxi, la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al comma 3.

Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti indicati all'articolo 25 entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 25 non oltre dodici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età.

2. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.
3. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
4. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

### **Art. 19 - (Validità della licenza)**

I. La licenza d'esercizio ha validità a condizione che venga presentata ogni anno idonea denuncia di prosecuzione dell'attività per l'anno successivo presso il competente ufficio comunale, contenente autocertificazione attestante la permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.

2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

### **Art. 20 - (Obblighi dei conducenti)**

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:
  - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
  - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
  - c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
  - d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
  - e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita determinazione dirigenziale, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, stabiliti dal Comune;
  - f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza );
  - g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
  - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune;
  - l) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
  - m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;

- n) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

### **Art. 21 - (Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi)**

- 1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 20 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
  - a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
  - b) avere il segnale " taxi " illuminato nelle ore notturne;
  - c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
  - d) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
  - e) rispettare i turni e gli orari di servizio;
  - f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
  - g) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
  - h) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
  - i) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

### **Art. 22 – (Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)**

- 1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 20, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
  - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
  - b) comunicare entro sette giorni, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, la variazione dell'indirizzo della rimessa;
  - c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione mediante radio telefono ai sensi dell'articolo 48, comma 3.

### **Art. 23 - (Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.)**

- 1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
  - a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
  - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
  - c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 comma 1, lettera l)
  - d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
  - e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
- 2. In particolare il tassista ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta;
- d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto;
- e) non consentire all'utente l'accesso ai posti anteriori, qualora la vettura sia dotata di schermo (o scudo) protettivo divisorio.

#### **Art. 24 - (Divieti per i conducenti di Taxi e N.C.C.)**

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
  - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
  - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - c) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
  - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
  - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
  - f) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
  - g) trasportare animali di loro proprietà;
  - h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
  - i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
  - l) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

#### **Art. 25 - (Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi)**

1. Oltre ai divieti di cui all'articolo 24 all'esercente il servizio Taxi è vietato:
  - a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
  - b) consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
  - c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
  - d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
  - e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
  - f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
  - g) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

#### **Art. 26 - (Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)**

1. Fatto salvo il carico aeroportuale, è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto.  
 Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro ore all'ufficio comunale competente.

## **Art. 27 - (Sostituzione alla guida)**

1. I titolari di licenza Taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, vale a dire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e salvo che non siano obbligati dal Comune ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera c), possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente). La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:

- a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
- b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
- c) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
- d) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

5. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro tre giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

## **Art. 28 - (Collaborazione familiare)**

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a), b) c) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), d), e) ed f).

Il Comune effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'articolo 10, comma 1, lettera b), rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare nonché tutte le norme previste dal presente regolamento.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 29 - (Personale dipendente)**

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
2. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, la seguente documentazione:
  - a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;
  - b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
3. La situazione del personale dipendente - numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi - è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

### **Art. 30 - (Caratteristiche dei veicoli)**

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:
  - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  - c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
  - d) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie;
  - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore, per i taxi a sette e per il noleggio a nove;
  - f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
  - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Cassano Magnago. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

### **Art. 31 - (Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi)**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 40, l'autovettura taxi deve:
  - a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'articolo 43;

- b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
  - c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché ben visibile;
  - d) essere del colore stabilito dall'articolo 12, comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 19 novembre 1992 se immatricolata in data successiva al 31 dicembre 1992;
  - e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune
  - f) portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
  - g) portare, se collegata a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale;
2. Per la pubblicità non luminosa, nei modi di cui all'art. 1, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 20.9.99, n. 400 (applicazione di pellicole sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate), con apposita determinazione dirigenziale del Comune - concordata, ove possibile, con le organizzazioni economiche e sindacali di categoria - viene stabilito o approvato il tipo dei contrassegni di cui alle lett. e) e g) del comma 1 e viene altresì individuato la loro esatta collocazione sul veicolo, avendo cura di garantire la piena visibilità degli stessi e la loro non confondibilità, per vicinanza e colorazione, con i messaggi pubblicitari.

### **Art. 32 - (Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.)**

1. Oltre le caratteristiche di cui all'articolo 30, l'autovettura N.C.C. deve:
- portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune di Cassano Magnago;
  - essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

### **Art. 33 - (Tassametro per il servizio taxi)**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di un tassametro omologato, con le tariffe stabilite dal Comune e sottoposto a sigillatura da parte del competente ufficio comunale.
2. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dall'ufficio attività economiche che si avvale della collaborazione del Comando di Polizia Municipale.
3. I guasti al tassametro, devono essere comunicati tempestivamente all'ufficio comunale competente e devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 2).
4. Tutti gli interventi sul tassametro - ivi compresi omologazione, adeguamento tariffario, taratura, verifiche, piombature o spiombature, etc. - sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, iscritte al relativo Registro o all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio. Il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti personali di cui all'articolo 240, comma 1, lett. da a) ad e) del regolamento di attuazione del Codice della strada (DPR 15 dicembre 1992, n. 495) e successive modifiche.. L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta.

### **Art. 34 - (Controllo delle autovetture)**

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio del Comune, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 30, 31, 32. Per l'effettuazione del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'articolo 49.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotto alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune provvede ai sensi dell'articolo 53, comma 1.

### **Art. 35 - (Avaria dell'autovettura)**

1. Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

### **Art. 36 - (Sostituzione autovettura per fermo tecnico)**

1. Il titolare di licenza o autorizzazione, previo nulla osta dell'ufficio competente del Comune, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno, ferie o altre simili cause legittime.

### **Art. 37 - (Radio telefono)**

1. I servizi Taxi e N.C.C. possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono
2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente
3. Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

### **Art. 38 - (Uso proprio dell'autovettura taxi)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta taxi.

### **Art. 39 - (Responsabilità della gestione operativa)**

1. Al responsabile dell'ufficio commercio compete l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessari allo scopo ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.

### **Art. 40 - (Posteggio di stazionamento taxi)**

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune territorialmente competente. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Ulteriori dotazioni e attrezzature possono essere concordate con gli operatori, cui è fatto obbligo, in ogni caso, di concorrere in misura adeguata nella relativa spesa.

2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.

4. E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.

5. E' vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

### **Art. 41 - (Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.)**

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

2. A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

### **Art. 42 - (Turni ed orari del servizio taxi)**

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'ufficio comunale.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.

3. Il tassista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della autovettura, a) il turno del servizio;

b) l'orario di servizio della giornata.

4. Il contrassegno distintivo del turno deve essere posto nel lunotto posteriore dell'autovettura in posizione tale da non pregiudicare la visibilità.
5. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o sindacali di categoria, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere presentata all'ufficio comunale e comprovata da apposita documentazione allegata.
6. In caso di emergenza, dovuta a neve, calamità naturali e simili o per altri eventi eccezionali di qualunque tipo, possono essere disposte le seguenti modalità di servizio particolari: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. Tali modalità sono concordate previamente tra l'ufficio comunale e le associazioni economiche di categoria, valgono per tutti i tassisti e sono facoltative. Nei casi concreti spetta all'ufficio comunale emanare le disposizioni più opportune per l'attuazione di detto accordo. Per motivi di estrema urgenza possono provvedere direttamente gli organismi economici di categoria.

### **Art. 43.- (Trasporto disabili)**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per i servizi Taxi e NCC, possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

### **Art. 44 - (Tariffe)**

1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana e extraurbana, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Fino a diversa determinazione si applicano le tariffe previste dall'art. 7 del D.P.G.R. 31.07.1998 n. 66253 .
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con d.m. 20 aprile 1993.
3. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

### **Art. 45 - (Ferie, assenze, aspettativa, distacchi)**

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a quarantacinque giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerato come attività di servizio.
3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

## **Art. 46 - (Servizi taxi convenzionati)**

1. Le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 55, comma 3.
2. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri irregolarità o violazioni, dispone per la regolarizzazione ovvero adotta i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori.

## **Art. 47 - (Uso collettivo del taxi)**

1. Per taxi collettivo, ai fini del presente articolo, si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto. Si effettua con un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio di ciascun Comune dell'area e solo per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.
2. La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali, ed aggiungendo, al quoziente così risultante, una maggiorazione, da stabilirsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente deve, a destinazione raggiunta, pagare l'importo risultante dalla applicazione di tale tariffa in tal modo determinato. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente la variazione della tariffa collettiva.
3. I supplementi per il servizio notturno, festivo ed aeroporto, sono anch'essi frazionati in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'atto dell'organo competente. Possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.
4. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento.
5. L'ufficio comunale e le organizzazioni di categoria mettono in atto le forme più efficaci di comunicazione all'utenza.

## **Art. 48 – (Sanzioni servizio taxi)**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, nel seguente modo 3.

- a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente;
- b) Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettecentoventi a lire cinquecentottomilasettanta. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione e della revoca come disciplinato negli articoli 49 e 50.

## **Art. 49 – (Sospensioni della licenza di taxi)**

1. La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, tenuto conto della gravità dell'infrazione, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
  - a) Violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
  - b) Violazione alle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) Violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
  - d) Violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria ai sensi del precedente art. 48;
  - e) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
  - f) Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - g) Prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

## **Art. 50 – (Revoca della licenza di taxi)**

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
  - a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 49;
  - c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 17 e 18 del presente regolamento;
  - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
  - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni  
Impedimento di cui al precedente art.10;
3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza.
4. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo;

## **Art. 51 ( Sanzioni servizio autonoleggio)**

1. La violazione delle prescrizioni di cui al comma secondo comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
2. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
  - a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza;
  - b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge n. 21 del 1992.

- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n. 21 del 1992.
3. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del quarto comma comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

### **Art. 52 – (Procedimento sanzionatorio)**

1. I procedimenti di sospensione o revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi ai cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o richiesta di audizione personale.
2. Il Responsabile del Servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

### **Art. 53 – (decadenza della licenza di taxi e di servizio di noleggio con conducente)**

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
  - c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
  - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
  - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 6 mesi;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **art. 54 – (Irrogazioni delle sanzioni)**

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

### **Art. 55 – (Abrogazione di norme precedenti)**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale se ed in quanto incompatibili.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla L. 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla L.R. 15 aprile 1995, n. 20.

## **Art. 56 – (Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.